



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 14537/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidente della I Commissione
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 24 luglio 2006 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e n. 18 del 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione)” Reg. Gen. n. 51

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello e Giuseppe Russo.
Depositata il 16 luglio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto alla **I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **22 LUG 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una figura istituzionale presente nella maggior parte dei paesi europei. Si tratta di una autorità indipendente che ha soprattutto il compito di verificare e vigilare sull'effettiva applicazione nazionale e locale dei diritti di tutela e di promozione dell'infanzia sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Questo Consiglio metterà in campo e sosterrà ogni iniziativa volta alla tutela dei minori e dei giovani, affinché si possano concretizzare i più efficaci strumenti di prevenzione e le più incisive iniziative a sostegno delle vittime degli abusi e delle loro famiglie. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza di giudizio. Non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, assicura, nell'ambito di iniziative di solidarietà sociale, prestazioni inerenti al diritto alla salute, istruzione, assistenza religiosa, reintegrazione sociale, nonché propone interventi amministrativi e legislativi agli organi competenti per garantire il pieno rispetto dei diritti dei detenuti.

Pertanto la presente legge permette la rielezione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, proprio al fine di poter garantire maggiormente i diritti di tali soggetti, in una ottica di continuità operativa.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 e al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18, le parole "non può essere rieletto" sono abrogate.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi dello statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania